



COMUNE DI SOIANO DEL LAGO

PROVINCIA DI BRESCIA

DELIBERAZIONE n. 3 del 24.03.2021

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: **ISTITUZIONE IMPOSTA DI SOGGIORNO E APPROVAZIONE
REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI
SOGGIORNO**

L'anno **duemilaventuno** addì **ventiquattro** del mese di **marzo** con inizio alle ore **18.30** con modalità videoconferenza ai sensi dell'art. 73 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge sull'autonomia degli Enti Locali, sono oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

SPAGGIARI ALESSANDRO	Presente	SCAPPINI MAURO	Presente
ROSSATO LUCA	Presente	FESTA PAOLO	Presente
SARAMONDI DALIDA	Presente	BIANCHI RICCARDO	Presente
FASOLINI SEBASTIANO	Presente	LOWREY ALAN	Presente
MICHELINI ALESSANDRO	Presente		
CORSINI ANDREA	Presente		
GIACOMINI KATIUSCIA	Assente G.		

Totali Presenti: 10

Totali assenti: 1

Assiste l'adunanza il Segretario Comunale, **Dr.ssa Mattia Manganaro**, la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **Alessandro Spaggiari**, nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Deliberazione C.C. n. 3 del 24.03.2021

Oggetto: **ISTITUZIONE IMPOSTA DI SOGGIORNO E APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO**

L'assessore Rossato illustra l'argomento in oggetto.

Al dibattito interviene il consigliere Bianchi con dichiarazione di voto di astensione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATI l'art. 42 comma 2 lett. f) del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000 (TUEL) e l'art.73 del D.L. 18/2020;

PREMESSO che l'art. 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, «Disposizioni in materia di federalismo municipale», ha:

- introdotto la possibilità per i Comuni capoluogo di provincia, le Unioni di Comuni nonché i Comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte di istituire, con deliberazione del Consiglio Comunale, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, nella misura massima di cinque euro per notte di soggiorno;
- previsto che il gettito derivante dall'imposta di soggiorno sia destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali;
- disposto, altresì, che con regolamento nazionale da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del D.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, sia dettata la disciplina generale di attuazione dell'imposta, in conformità della quale i Comuni, con proprio regolamento, da adottare ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, hanno facoltà di disporre ulteriori modalità applicative del tributo, nonché di prevedere esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo;

RILEVATO che, ai sensi del medesimo art. 4, nel caso di mancata emanazione del regolamento nazionale entro il citato termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore del D.lgs 14 marzo 2011, n. 23 (decreto entrato in vigore il 7 aprile 2011), i Comuni possono comunque adottare gli atti ivi previsti, vale a dire il regolamento disciplinante l'imposta;

VISTO l'art. 4, comma 7 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con legge 21 giugno 2017, n. 95, il quale dispone che a decorrere dall'anno 2017 gli enti hanno la facoltà di applicare l'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del D.lgs. 14 marzo 2011 e possono, istituire o rimodulare l'imposta di soggiorno in deroga all'art. 1 comma 169 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché in deroga all'articolo 1, comma 26, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

VISTO il D.g.r. 21/05/2018 n. XI/145 con il quale il Comune di Soiano del Lago è stato iscritto nell'elenco Regionale delle Località Turistiche o Città d'Arte di cui all'art. 4 del D.Lgs n. 23 del 14/03/2011 e sulla base di quanto indicato nella Delibera di G.R. N° 903/201;

RICORDATO che fino al 31/12/2020 l'imposta di soggiorno era istituita a gestita dall'Unione dei Comuni della Valtenesi e che, pertanto, le strutture ricettive presenti sul territorio versavano l'imposta di soggiorno all'Unione dei Comuni della Valtenesi;

RICHIAMATA la delibera del Consiglio Comunale n. 8 del 14/02/2020, ad oggetto "Revoca dal Servizio di Gestione in Convenzione con l'Unione dei Comuni della Valtenesi per l'esercizio associato delle funzioni fondamentali in materia di Turismo, Cultura e Biblioteca";

CONSIDERATO che per poter incentivare e, comunque, almeno mantenere costante negli anni sul territorio la presenza turistica, occorre investire in tale ambito, migliorando ed offrendo adeguati servizi pubblici ed idonei interventi per la conservazione ed il miglioramento del patrimonio artistico ed ambientale e per la organizzazione e realizzazione di eventi culturali e, conseguentemente, un costante impegno di risorse finanziarie;

RICHIAMATO l'art.13 comma 15 quater del D.L. n.201/2011 il quale dispone che: "A decorrere dall'anno di imposta 2020, i regolamenti e le delibere di approvazione delle tariffe relativi all'imposta di soggiorno e al contributo di sbarco di cui all'[articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23](#), al contributo di soggiorno di cui all'[articolo 14, comma 16, lettera e\), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 30 luglio 2010, n. 122](#), nonché al contributo di cui all'[articolo 1, comma 1129, della legge 30 dicembre 2018, n. 145](#), hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede alla pubblicazione dei regolamenti e delle delibere di cui al periodo precedente entro i quindici giorni lavorativi successivi alla data di inserimento nel portale del federalismo fiscale";

RITENUTO pertanto di istituire l'imposta a far data dal 1° maggio 2021;

ATTESTATO che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i preventivi pareri favorevoli, in ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità contabile, espressi dal responsabile competente ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del TUEL;

PRESO ATTO del parere favorevole reso dal Revisore contabile, prot. n. 1279 del 23/03/2021, che si allega a formarne parte integrante e sostanziale;

con voti favorevoli n. 7, astenuti n. 3 (Festa, Bianchi, Lowrey), espressi per alzata di mano da n. 10 consiglieri presenti ed aventi diritto al voto

DELIBERA

1. *DI ISTITUIRE* a partire dal 1° maggio 2021 l'Imposta di Soggiorno, ai sensi dell'art. 4 del D.lgs. 14 marzo 2011, n. 23 e per quanto disposto dall'art. 4, comma 7, del DI 24 aprile 2017, n. 50 e di applicarla secondo le modalità e i termini stabiliti nell'allegato Regolamento per l'Applicazione dell'Imposta di Soggiorno;
2. *DI APPROVARE* il Regolamento per l'Applicazione dell'Imposta di Soggiorno, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
3. *DI DARE ATTO* che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto a partire dal 1° maggio 2021 in attuazione di quanto disciplinato dall'art. 14 – comma 1 – del medesimo atto;
4. *DI TRASMETTERE* la presente deliberazione e il regolamento, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201 del 06/12/2011 convertito in Legge n. 214/2011, al Ministero dell'Economia e delle Finanze per la pubblicazione;
5. *DI ADEMPIERE* agli obblighi di pubblicità come previsto dalla normativa vigente;
6. *DI RISERVARSI* altri eventuali provvedimenti previsti dalla legge al momento in cui gli stessi risultassero necessari.

Successivamente, il Consiglio Comunale, ravvisata la necessità di adottare in tempi celeri gli atti ed i provvedimenti conseguenti, con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano da n. 10 consiglieri presenti ed aventi diritto al voto

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 c. 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto.

F.to Il Sindaco
ALESSANDRO SPAGGIARI

F.to Il Segretario Comunale
Dr.ssa MATTIA MANGANARO

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Addì, 01/04/2021

Il Funzionario Delegato
Silvia Donatini

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata sul sito internet dell'Ente il giorno 01/04/2021 e per quindici giorni consecutivi ai sensi delle disposizioni regionali vigenti.

Soiano del Lago, li 01/04/2021

F.to Il Segretario Comunale
Dr.ssa MATTIA MANGANARO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (art. 46 della legge 8 giugno 1990, n. 142)

Esecutiva ai sensi dell'art. 127 – comma 1° - D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Soiano del Lago, li 26/04/2021

F.to Il Segretario Comunale
Dr.ssa MATTIA MANGANARO



COMUNE DI SOIANO DEL LAGO
PROVINCIA DI BRESCIA

REGOLAMENTO
PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

INDICE

Articolo 1 - Oggetto del regolamento

Articolo 2 - Istituzione e presupposto dell'imposta

Articolo 3 - Soggetto passivo e soggetto responsabile della riscossione e degli obblighi tributari

Articolo 4 - Esenzioni

Articolo 5 - Tariffe

Articolo 6 – Obblighi tributari

Articolo 7 – Versamento dell'imposta

Articolo 8 - Disposizioni in tema di accertamento

Articolo 9 - Sanzioni

Articolo 10 - Riscossione coattiva

Articolo 11 – Rimborsi

Articolo 12 - Contenzioso

Articolo 13 – Funzionario responsabile dell'imposta

Articolo 14 - Entrata in vigore e disposizioni finali

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 15.12.1997, disciplina l'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del D.Lgs. n. 23 del 14.03.2011.
2. Nel regolamento sono stabiliti il presupposto dell'imposta, i soggetti passivi, le esenzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive e le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.
3. La Regione Lombardia, con deliberazione di Giunta n. XI/145 del 21 maggio 2018, ha istituito l'elenco regionale dei comuni turistici e delle città d'arte, elenco successivamente modificato con deliberazione n. XI/3764 del 03.11.2020, tra i quali rientra il Comune di Soiano del Lago.

Articolo 2 - Istituzione e presupposto dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'art. 4 del D.Lgs. n. 23 del 14.03.2011. Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali previsti nel bilancio di previsione del Comune di Soiano del Lago.
2. Presupposto dell'imposta è il pernottamento in qualunque tipo di struttura, come definite in linea di principio dalla legge regionale in materia di turismo, nonché negli immobili destinati alla locazione breve, di cui all'articolo 4 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, ubicati nel territorio del Comune di Soiano del Lago.
3. L'imposta di soggiorno è comunque dovuta in tutte le ipotesi in cui si realizza il pernottamento del soggetto passivo, anche qualora la struttura non trovi classificazione all'interno della normativa regionale.
4. L'imposta di soggiorno si applica, per un periodo massimo che va dal 01 gennaio al 31 dicembre, salvo per l'anno 2021 per il quale l'imposta di soggiorno si applica dal 1° maggio al 31 dicembre.

Articolo 3 - Soggetti passivi e responsabili del pagamento

1. I soggetti passivi dell'imposta sono le persone fisiche non residenti nel Comune di Soiano del Lago che pernottano nelle strutture ricettive di cui al precedente articolo 2.
2. Ai sensi dell'art. 4, comma 1 ter, del D.Lgs. 23/2011, come modificato dall'art. 180 del D.L. 34 del 19 maggio 2020, convertito in Legge 77/2020, il gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento.
3. Ai sensi dell'art. 4, comma 5 ter, del D.Lgs. 23/2011, come modificato dall'art. 180 del D.L. 34 del 19 maggio 2020, convertito in Legge 77/2020, il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo della locazione breve, ovvero che interviene nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento.

4. I gestori delle strutture ricettive presso le quali sono ospitati coloro che sono tenuti al pagamento dell'imposta e il soggetto che incassa il canone della locazione breve, provvedono al relativo incasso ed al successivo versamento al Comune di Soiano del Lago.

Articolo 4 - Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:
 - a) i minori fino al compimento del 14° anno di età;
 - b) i portatori di handicap non autosufficienti, con idonea certificazione medica, e il loro accompagnatore, e i genitori che accompagnano i minori diversamente abili;
 - c) gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo (max 1 persona ogni 25 partecipanti);
 - d) gli appartenenti alle forze dell'ordine e militari, nonché al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e di Protezione Civile che pernottano per esigenze di servizio;
 - e) i "volontari" che nel sociale offrono il proprio servizio in occasione di eventi e manifestazioni organizzate dall'Amministrazione Comunale, Provinciale e Regionale o per emergenze ambientali;
 - f) i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti a eventi calamitosi o di natura straordinaria e per finalità di soccorso umanitario .
 - g) il personale dipendente della gestione della struttura ricettiva ove svolge l'attività lavorativa
2. L'applicazione dell'esenzione di cui alle precedenti lettere b), c), d), e) e f) è subordinata alla consegna, da parte dell'interessato al gestore della struttura ricettiva, di apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa in base al DPR n. 445/2000.

Articolo 5 – Misura dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è determinata per persona e pernottamento e viene articolata in maniera differenziata tra le diverse categorie delle strutture ricettive in modo da tener conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime, secondo criteri di gradualità. Qualora la struttura non trovi esplicita classificazione all'interno della normativa regionale, si applica la regola dell'analogia.
2. Ai fini del versamento non è previsto importo minimo al di sotto del quale non è dovuta l'imposta.
3. La misura dell'imposta e l'articolazione delle tariffe, nel rispetto di quanto sancito al comma precedente, è stabilita dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera f, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e successive modificazioni, comunque entro la misura massima stabilita dalla legge. Qualora il provvedimento non venisse adottato sono confermate le misure d'imposta applicate nel precedente esercizio.

Articolo 6 - Obblighi dei gestori della struttura ricettiva e dei soggetti che intervengono nelle locazioni brevi

1. Il gestore della struttura ricettiva e il soggetto che incassa o interviene nel pagamento del canone della locazione breve, è tenuto ad agevolare l'assolvimento dell'imposta da parte di colui che soggiorna presso la propria struttura ricettiva, a versare e a rendicontare al Comune il relativo incasso. In caso di mancato versamento da parte del contribuente il gestore ovvero il percettore del canone di locazione è tenuto a versare l'imposta in qualità di responsabile del pagamento e debitore dell'obbligazione tributaria.
2. A tal fine i soggetti di cui al comma 1 sono tenuti ad osservare i seguenti obblighi:
 - a) contestualmente all'inizio dell'attività, richiedere le credenziali per la registrazione delle proprie strutture nel portale dell'imposta di soggiorno messo a disposizione dal Comune;
 - b) informare i propri ospiti dell'applicazione, dell'entità e delle esenzioni dell'imposta di soggiorno, allestendo appositi spazi in cui mettere a disposizione il materiale informativo predisposto e fornito dal Comune;
 - c) richiedere il pagamento dell'imposta di soggiorno inderogabilmente entro il momento della partenza del soggiornante;
 - d) presentare, mediante la procedura informatica utilizzando il software di gestione dell'imposta di soggiorno messo a disposizione dal Comune, entro il giorno 15 del mese successivo, la comunicazione periodica contenente il numero di coloro che hanno pernottato nel mese precedente, il numero dei pernottamenti, il numero dei soggetti esenti in base al precedente art. 4, l'imposta incassata nel mese precedente e gli estremi del versamento della medesima, nonché eventuali ulteriori informazioni utili ai fini del computo della stessa. Qualora nel mese di riferimento, non si siano verificate presenze, la comunicazione periodica deve essere comunque trasmessa indicando zero presenze;
 - e) in caso di gestione di più strutture ricettive da parte dello stesso gestore, quest'ultimo dovrà provvedere ad eseguire versamenti, comunicazioni periodiche e dichiarazioni distinte per ogni struttura;
 - f) il gestore della struttura ricettiva e il soggetto che incassa o interviene nel pagamento del canone della locazione breve sono obbligati alla presentazione di apposita dichiarazione, da presentare cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, secondo le modalità approvate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ovvero, nelle more dell'emanazione del provvedimento, secondo la modulistica definita dal comune;
 - g) conservare per cinque anni tutta la documentazione relativa all'imposta di soggiorno, al fine di rendere possibili i controlli da parte del Comune;
 - h) esibire e rilasciare ai competenti Uffici del Comune di Soiano del Lago, atti e documenti comprovanti le comunicazioni rese, l'imposta riscossa e i pagamenti effettuati;
 - i) in caso di rifiuto al pagamento dell'imposta di soggiorno da parte del soggetto passivo, il gestore della struttura ricettiva e il soggetto che incassa o interviene nel pagamento del canone della locazione breve, è obbligato al versamento della stessa in qualità di responsabile del pagamento.

Articolo 7 – Versamento dell'imposta

1. Il versamento dell'imposta deve essere effettuato dal soggetto passivo entro il termine del soggiorno.
2. Il gestore della struttura ricettiva e il soggetto che incassa o interviene nel pagamento del canone della locazione breve, deve richiedere il pagamento dell'imposta di soggiorno contestualmente all'incasso del corrispettivo del soggiorno e deve rilasciare la quietanza emettendo apposita ricevuta numerata e nominativa al cliente (conservandone copia).
3. Il gestore della struttura ricettiva e il soggetto che incassa o interviene nel pagamento del canone della locazione breve effettua il versamento dell'imposta di soggiorno riscossa nel mese precedente e oggetto di comunicazione periodica, entro il giorno 15 del mese successivo. Il termine di versamento definito dal presente articolo rappresenta la scadenza ai fini dell'adempimento e dell'applicazione della sanzione per omesso versamento.
4. Il versamento potrà essere effettuato mediante:
 - a) bonifico bancario;
 - b) sistema PAGO PA.
5. Il versamento dovrà contenere la causale "Imposta di soggiorno - il mese di riferimento ed il codice identificativo della struttura".

Articolo 8 - Disposizioni in tema di accertamento

1. Ai fini dell'attività di accertamento sull'Imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dall'art. 1, comma 792, della Legge 160/2019 in materia di accertamento esecutivo.
2. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo l'Amministrazione comunale può invitare i soggetti passivi e i gestori delle strutture ricettive e delle locazioni brevi ad esibire o trasmettere atti e documenti comprovanti le dichiarazioni rese nonché inviare questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con l'obbligo di restituirli compilati e firmati.
3. Le disposizioni in materia di rateazione per le somme richieste mediante avviso di accertamento esecutivo sono contenute nel vigente Regolamento delle Entrate.

Articolo 9 - Sanzioni

1. Le violazioni di natura tributaria sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie dai Decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n. 472 e n. 473.
2. Per l'omessa, o infedele presentazione della dichiarazione prevista dall'art. 6, comma 2, si applica la sanzione amministrativa dal 100% al 200% come previsto dall'art. 180 del D.L. 34 del 19 maggio 2020.
3. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'Imposta di soggiorno rispetto alla scadenza indicata all'art. 7, comma 3, si applica la sanzione amministrativa pari al 30 per cento dell'importo non versato, in applicazione dell'art. 13 del D.Lgs. 471/1997.

4. Inoltre le sottoelencate omissioni e/o irregolarità sono soggette alle seguenti sanzioni amministrative per violazione di norme regolamentari, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000:
- a) per la violazione all'obbligo di informazione di cui all'art. 6, comma 2, lett. b), si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di 200,00 euro;
 - b) per l'omessa, incompleta o infedele presentazione della comunicazione periodica di cui all'art. 6, comma 2 lett. d), si applica la sanzione amministrativa dal 100% al 200% come previsto dall'art. 180 del D.L. 34 del 19 maggio 2020.
 - c) per la violazione agli obblighi di cui all'art. 6, comma 2 lett. g) e h) si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di 100,00 euro per ciascun obbligo violato.

Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma, si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689. La gravità della violazione sarà valutata sulla base di tutti gli elementi omessi nell'ambito delle singole fattispecie sopra delineate e sulla recidività dei comportamenti.

Articolo 10 - Riscossione coattiva

1. Le somme accertate dall'Amministrazione ai sensi del presente regolamento, a titolo di imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto, sono riscosse coattivamente secondo la normativa vigente.

Articolo 11 - Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle prescritte scadenze. La compensazione è effettuata mediante la compilazione di un apposito modulo predisposto dal Comune di Soiano del Lago, da presentare almeno quindici giorni prima della scadenza del termine per il versamento; nelle ipotesi in cui l'eccedenza da compensare sia pari o superiore a euro duemila la compensazione potrà essere effettuata solo previa autorizzazione del responsabile del Settore Tributi.
3. Non si procede al rimborso dell'imposta per importi pari o inferiori ad euro dodici.

Articolo 12 - Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie ai sensi del Decreto Legislativo n. 546/1992 e successive modifiche.

Articolo 13 – Funzionario responsabile dell'imposta

1. Il funzionario responsabile dell'Imposta di soggiorno è il Responsabile del Servizio economico Finanziario del Comune.

Articolo 14– Entrata in vigore e disposizioni finali

1. Ai sensi dell'art. 13, comma 15 quater, del D.L. 201/2011, il presente Regolamento entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla pubblicazione della deliberazione di approvazione del presente regolamento sul sito del Ministero dell'economia e delle finanze. Ai fini della decorrenza delle singole disposizioni, si applica l'art. 180 del D.L. 34/2020, in quanto compatibile.
2. Per particolari esigenze tecniche o per motivate esigenze generali la Giunta Comunale ha facoltà di posticipare i termini previsti dagli articoli 6 e 7 del presente regolamento.
3. Per quanto non previsto nel presente regolamento, si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia di tributi locali.